

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 10/2017

del 3 febbraio 2017

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1744]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1788 della Commissione, del 14 luglio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle prescrizioni per l'omologazione UE dei veicoli e che modifica e rettifica i regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 e (UE) 2015/208 relativamente alla costruzione dei veicoli e alle prescrizioni generali, ambientali e delle unità di propulsione, alle prescrizioni concernenti la frenatura dei veicoli e alle prescrizioni di sicurezza funzionale dei veicoli<sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il capitolo II dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 40 [regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:  
«— **32016 R 1788**: Regolamento delegato (UE) 2016/1788 della Commissione, del 14 luglio 2016 (GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1).»;
- 2) al punto 40a [regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione] è aggiunto quanto segue:  
«, modificato da:  
— **32016 R 1788**: Regolamento delegato (UE) 2016/1788 della Commissione, del 14 luglio 2016 (GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1).»;
- 3) al punto 40b [regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione] è aggiunto quanto segue:  
«, modificato da:  
— **32016 R 1788**: Regolamento delegato (UE) 2016/1788 della Commissione, del 14 luglio 2016 (GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1).»;
- 4) al punto 40c [regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione] è aggiunto quanto segue:  
«, modificato da:  
— **32016 R 1788**: Regolamento delegato (UE) 2016/1788 della Commissione, del 14 luglio 2016 (GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1).»;
- 5) al punto 41 [regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione] è aggiunto quanto segue:  
«, modificato da:  
— **32016 R 1788**: Regolamento delegato (UE) 2016/1788 della Commissione, del 14 luglio 2016 (GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1).»

*Articolo 2*Il testo del regolamento delegato (UE) 2016/1788 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

<sup>(1)</sup> GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1.

